



**CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALL'APERTO,
SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
O SU QUALSIASI AREA PUBBLICA
PURCHE' IN FORMA ITINERANTE.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 26.05.2016.

Art. 1 -“OGGETTO, FINALITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO“

Art. 2 - “ELENCO DEI MERCATI SCOPERTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESILVANO”

Art. 3 - “ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E SOPPRESSIONE DI MERCATI ESISTENTI”

Art. 4 - “ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE”

Art. 5 - “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO”

Art. 6 - “GIORNI DI MERCATO”

Art. 7 - “SPOSTAMENTO DEI MERCATI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO”

Art. 8 - “TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEI POSTEGGI”

Art. 9 - “OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI – OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO E ORARIO DI VENDITA”

Art.10 - “AMMISSIONE AL MERCATO”

Art.11 - “COLLOCAMENTO DEI BANCHI – SISTEMAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE”

Art.12 - “IDENTIFICAZIONE DEI BANCHI E DEI POSTEGGI”

Art.13 - “NORME IGIENICO-SANITARIE – RISPETTO DEL PATRIMONIO DEMANIALE . PULIZIA DEI POSTEGGI”

Art.14 - “MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI . DISPONIBILITA’ DI POSTEGGI PER RINUNCIA O REVOCA DEI CONCESSIONARI . CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE AD ALTRI OPERATORI”

Art. 15 - “OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO DA PARTE DEI TITOLARI DI CONCESSIONE, NEI MERCATI SCOPERTI”

Art. 16 - “, SCAMBIO E VENDITA DI POSTEGGIO”

Art. 17 - “AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI NEI MERCATI SCOPERTI”

Art. 18 - “MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SCOPERTI” (CD. SPUNTA)

Art. 19 - “COMPORAMENTO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO “

Art. 20 - “USO DELLA CONCESSIONE E DEL POSTEGGIO”

Art. 21 - “CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PAGAMENTO DELLE TASSE CONSEQUENZIALI”

Art.22 - “DISCIPLINA DEI PRODUTTORI AGRICOLI (COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI)”

Art. 23 - “LIMITAZIONI OBBLIGHI E DIVIETI”

Art. 24 - “REGIME SANZIONATORIO”

Art. 25 - “SANZIONI ACCESSORIE”

Art. 26 - “CESSAZIONE E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO”

Art. 27 - “DIREZIONE E VIGILANZA”

Art. 28 – “NORME FINALI”

§ § § § §

ART. 1) - “OGGETTO E FINALITA’”

1. Il presente regolamento ha come oggetto le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche dai soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui all’art. 28 del D.Lgs.vo n. 114/98 e Legge Regionale

13.05.1999, n.135 e s.m.i.. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa espressamente rinvio alla normativa vigente in materia.

2. Le disposizioni del presente Regolamento intendono favorire l'attività economica privata sulle aree pubbliche, assicurando il principio della libera concorrenza, un'adeguata qualità dei servizi resi al consumatore finale, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie merceologiche.

3. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 135/99, il presente Regolamento si applica agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti. Inoltre lo stesso si applica anche ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla L. n. 1062/1971.

4. Il presente Regolamento, nella parte relativa alla concessione del suolo pubblico, compreso il regime sanzionatorio, si applica anche ai coltivatori diretti e a chi venda o esponga per la vendita, esclusivamente le proprie opere d'arte e dell'ingegno.

5. Restano ferme, anche per i coltivatori diretti, le norme in materia igienico-sanitaria.

ART. 2) - "ELENCO DEI MERCATI SCOPERTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESILVANO"

1. I mercati settimanali già istituiti e/o comunque esistenti da lungo tempo sul territorio comunale sono i seguenti:

- a) Mercato di P.zza I.Montanelli/P.zza Quattrocchi/Via Muzii (Sabato dalle ore 6.00 alle ore 14.00);
- b) Mercato V.le Europa/Via Tasso (Martedì dalle ore 6.00 alle ore 14.00);
- c) Mercato Via Lucania (Giovedì dalle ore 6.00 alle ore 14.00);
- d) Mercato Via Settimo Torinese (Venerdì dalle ore 6.00 alle ore 14.00) .

ART. 3) - "ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E SOPPRESSIONE DI MERCATI ESISTENTI"

1. La istituzione di nuovi mercati, la modifica, l'ampliamento e lo spostamento di quelli esistenti, avvengono nel rispetto della L.R. 135/99 ed in particolare in ossequio ai principi e criteri fissati all'art.14 della medesima.

2. L'assegnazione dei posteggi a posto fisso dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 135/1999.

3. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'Albo Pretorio, un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

4. L'Amministrazione comunale può disporre l'ampliamento delle aree di **mercato nonché individuare e riservare parte delle aree mercatali a coloro i quali, fattane richiesta, non risultino già titolari di altra assegnazione.**

5. In caso di interventi edilizi / urbanistici pubblici o privati regolarmente autorizzati, o per motivi igienico-sanitari o d'ordine pubblico o di viabilità che interessano l'area di un mercato, impedendone l'accesso e/o l'utilizzo, e comunque in tutti i casi in cui lo richieda il pubblico interesse, sono adottati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 135/1999, i necessari atti per le modifiche temporanee del mercato.

ART.4) - "ATTIVITA' MERCEOLOGICHE"

1. Per assicurare una equilibrata distribuzione delle attività commerciali, nei mercati sono presenti attività appartenenti ai settori: alimentare, non alimentare, misto, compresi i produttori di prodotti alimentari, quelli di piante e fiori e coloro che vendono opere del proprio ingegno .
2. Sui posteggi, individuati nell'ambito di ciascun settore merceologico, (alimentare/non alimentare e produttori), è vietata l'esposizione e/o la vendita di generi merceologici di diversa tipologia.
3. E' vietato occupare uno spazio in difformità della tipologia del posto, così come individuato dall'Amministrazione Comunale per ciascun mercato e rappresentata nelle planimetrie relative a ciascuna delle aree mercatali (vedasi al riguardo il successivo art.8).
4. Del pari, anche le concessioni di posteggio devono essere distinte in alimentare, non alimentare, produttori e vanno rilasciate solo se sono presenti i posti disponibili, nelle corrispondenti tipologie.
5. E' vietata la compravendita, tra gli operatori commerciali, di posteggi aventi diversa tipologia, ove il mercato presenta una articolazione per zone delle varie categorie merceologiche.

ART. 5) - "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE . AUTORIZZAZIONI DI TIPO A) E DI TIPO B) "

1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, nelle aree di mercato individuate dall'Amministrazione, o su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante e nel rispetto delle norme del C.d.S. .
2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto dell'art. 5 della L.R. n.135/99 e s.m.i., a persone fisiche o a società di persone, società di capitali o cooperative e può essere:
 - di tipo A) se viene rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica su posteggio dato in concessione;
 - di tipo B) se viene rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante.
3. Ai sensi dell'art. 2 c.15 della L.R. n.135/99, per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, si intende l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio, avente la durata di anni 10 (cd. autorizzazione di tipo A). Per concessione di posteggio si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
4. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago, nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce venga esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto

della stessa. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 c. 78 della L.R. n. 11/2008 e s.m.i..

5. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dall'Amministrazione, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del C.d.S. .

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato a meno di 350 mt. dalle aree destinate allo svolgimento dei mercati, in prossimità delle strutture ospedaliere, delle case di riposo, dei cimiteri nelle strade classificate, ai sensi del vigente C.d.S., nelle seguenti tipologie:

-autostrade;

-strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato in tutte quelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita Ordinanza Sindacale.

7. Ai sensi dell'art. 4 c. 3 della L.R. n. 135/99, l'autorizzazione cd. di tipo A), rilasciata per esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.

8. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto, purchè socio o familiare o dipendente .

9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza; la copia del titolo autorizzativo non abilita alla vendita .

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

11. Per i mercati già esistenti di cui all'art.2, a seguito della presa d'atto da parte della Giunta comunale degli elaborati grafici, relativi a ciascuno mercato, contenenti la individuazione dei posteggi, di cui all'art.8 del presente regolamento, il servizio comunale competente provvede al rilascio delle concessioni di utilizzo del posteggio di cui al precedente punto 3.

12. Qualora la Regione Abruzzo dovesse introdurre la facoltà per i Comuni di prevedere, per il rilascio o la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in forma fissa o itinerante, la presentazione del DURC di cui all'art. 1, comma 1176, della Legge 27.12.2006, n. 296, tale incombenza per il rilascio di dette autorizzazioni dovrà intendersi immediatamente obbligatoria senza ulteriore modifica al presente regolamento. Per le relative modalità operative si farà riferimento alla disciplina regionale.

ART. 6) - “GIORNI DI MERCATO”

1. I mercati settimanali al minuto dei settori commerciali alimentare e non alimentare, stagionali e/o occasionali, si tengono nei giorni e negli orari stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

Con separata Ordinanza, adottata dal Dirigente del Settore Polizia Locale, verrà regolamentata la relativa viabilità.

2. Qualora i giorni di mercato dovessero coincidere con ricorrenze festive infrasettimanali, tali riconosciute dal calendario ufficiale, i mercati non si svolgeranno, fatte salve le diverse determinazioni della Giunta comunale, assunte di volta in volta in presenza di particolari circostanze o su specifica richiesta delle Associazioni di categoria.

ART. 7) - “SPOSTAMENTO DEI MERCATI”

1. Nei casi di improrogabile necessità e/o per motivi di interesse e/o di ordine pubblico, i mercati potranno essere provvisoriamente spostati in luoghi diversi da quelli stabiliti col provvedimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento, purchè idonei strutturalmente e tali da non pregiudicare il regolare svolgimento.

Col medesimo provvedimento dovrà essere indicato il periodo ed il motivo della deroga .

ART. 8) - “TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEI POSTEGGI”

1. Per i mercati già esistenti, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, individua, per ciascuna area di mercato, i posti assegnati ai concessionari di posteggio, sia operatori per il commercio su aree pubbliche sia coltivatori diretti/produttori ed eventuali espositori delle opere derivanti dal proprio ingegno e arte, secondo la ricognizione dello stato di fatto. Nel provvedimento viene allegato l'elenco degli operatori con il numero identificativo dei posteggi dati in concessione.

2. Ove non stabilito diversamente, le dimensioni massime per il banco, di ciascun posto, sono quelle stabilite dal presente Regolamento **per ciascuna tipologia**, ovvero:

A) mt. 8,00 (lunghezza) x 5,00 (profondità) = Totale area mt.40,00, per i commercianti sia del settore alimentare che non alimentare, fatta eccezione per i commercianti di articoli casalinghi, il cui banco, per la peculiarità della merce, potrà avere le dimensioni massime di mt. 10,0 x5,00 ;

B) mt. 3,00 (lunghezza) x 2,00 (profondità) = Totale area mq 6,00, per coloro che espongono/vendono esclusivamente le proprie opere d'ingegno ;

C) mt. 5,00 (lunghezza) x 3,00 (profondità) = Totale area mq 15,00, per i coltivatori diretti.

3. Le dimensioni dell'area sopra indicate sono normalmente comprensive anche del veicolo eventualmente utilizzato dall'operatore. Tuttavia, nel caso in cui il concessionario di posteggio, all'atto della domanda di concessione, abbia specificato la necessità di avere vicino al banco il veicolo da utilizzare per il trasporto delle merce, il Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio, con provvedimento motivato, e compatibilmente con la disponibilità delle aree, potrà concedere uno spazio maggiore rispetto alle dimensioni standard sopra indicate, secondo lo schema allegato alla concessione di posteggio, tenendo conto comunque, che il banco utilizzato per l'esposizione/vendita della merce non potrà comunque superare i mt.

8,00x5,00, (mt. 10,00 x 5,00 nel caso dei casalinghi), e che il maggiore spazio eventualmente concesso sarà utilizzato esclusivamente per la sosta del veicolo (autovettura o autocarro) .

4. L'Amministrazione dovrà procedere all'adeguamento delle concessioni tenuto conto dei limiti indicati al comma precedente .

5. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato.

ART. 9) - "OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI – OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO .

ORARIO DI VENDITA"

1. I posteggi dei mercati dovranno essere occupati entro le ore 08.00, dai concessionari di posteggio e alle ore 8.00, inizieranno le operazioni di spunta per l'assegnazione del posto degli operatori occasionali.

2. Le operazioni di scarico e di allestimento dei banchi di vendita dovranno essere effettuate entro le 8.30. Entro tale termine tutti i mezzi di trasporto non direttamente utilizzati per l'allestimento dei banchi di vendita dagli operatori autorizzati ad occupare un posteggio a carattere fisso, dovranno lasciare libera l'area destinata al mercato.

3. Analogamente, gli operatori che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad occupare un posteggio a carattere precario, ovvero i cosiddetti spuntisti, (soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nel mercato stesso), dovranno regolarsi con le operazioni di sgombero dei mezzi di trasporto, sempre entro le 08.30, indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.

4. Le operazioni di scarico non potranno iniziare prima delle ore 06.00, mentre quelle di sgombero definitivo dalle aree mercatali, non potranno avere inizio prima delle ore 13.00.

5. Entro le ore **14.30**, le aree di mercato dovranno essere lasciate libere da ogni ingombro, sia di strutture di vendita che di veicoli.

6. Le operazioni di vendita potranno avere inizio dalle ore **07.00** e dovranno terminare alle ore **14.00**.

Tutti i mercati possono essere svolti anche nelle ore pomeridiane e/o serali; in tale caso gli orari saranno regolamentati di volta in volta dalla Giunta comunale.

7. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi subito dopo il loro utilizzo, dall'area di mercato.

8. Nei casi in cui la vendita sia effettuata con i mezzi di trasporto opportunamente allestiti, questi sono considerati come parte integrante del banco e pertanto devono rientrare nelle dimensioni dell'area di vendita assegnata.

9. I restanti automezzi e/o autoveicoli, se eccedono tali limiti, dovranno essere collocati fuori dalle aree di mercato.

10. In ogni caso non potrà essere occupato uno spazio maggiore di quello concesso.

Qualora nelle singole giornate di mercato dovesse risultare inutilizzato uno o più posteggi per assenza dell'assegnatario, è data la possibilità agli assegnatari dei posteggi contigui, in assenza dei cosiddetti "spuntisti", di occupare per la singola giornata tale posteggio, previo pagamento degli oneri previsti.

11. E' vietato effettuare le operazioni di carico e scarico fuori dagli orari ivi previsti.

ART. 10) - "AMMISSIONE AL MERCATO"

1. Potranno essere ammessi ai mercati settimanali i commercianti ambulanti muniti di regolare autorizzazione amministrativa e di autorizzazione sanitaria ove e se prevista. I titoli autorizzativi dovranno essere presentati a richiesta degli organi di vigilanza, esclusivamente in originale.
2. I titolari di autorizzazione amministrativa dovranno essere personalmente presenti alle operazioni di vendita e hanno facoltà di essere coadiuvati, in dette operazioni, dai familiari e/o da dipendenti in numero non superiore a due unità. La qualità di familiare e/o dipendente della ditta dovrà risultare da atti ufficiali e mostrati in originale agli organi di vigilanza.
3. L'operatore ha diritto di farsi sostituire per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente. Gli operatori che, all'entrata in vigore del presente regolamento, risultano svolgere la loro attività stabilmente nei mercati ambulanti avranno diritto a mantenere il posto nell'organico del mercato, anche in caso di successivi spostamenti o ristrutturazioni.
4. Durante lo svolgimento dei mercati ogni commerciante ambulante dovrà tenere con sé la propria autorizzazione amministrativa e potrà vendere solo le merci comprese nel settore merceologico per cui è stato autorizzato.
5. Il concessionario di posto fisso e i coltivatori diretti titolari di posteggio, debbono essere muniti, per tutta la durata del mercato, dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, entrambi in originale. La violazione a tale disposizione sarà sanzionata dalle norme del presente Regolamento.
6. Gli operatori occasionali (cd. spuntisti) devono presentarsi al mercato muniti dell'autorizzazione in originale e devono presentarla a richiesta degli organi di vigilanza. Non sarà consentito loro esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

ART. 11) - " COLLOCAMENTO DEI BANCHI – SISTEMAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE"

1. Le merci poste in vendita devono essere collocate all'interno dei posteggi.
2. I concessionari non potranno occupare una superficie maggiore di quella loro assegnata e non dovranno invadere, anche con piccole sporgenze, lo spazio riservato al passaggio fra i diversi posteggi o ingombrare i luoghi di passaggio dei pedoni e comunque ostacolare la libera circolazione di mezzi, merci e persone.
3. E' vietato gettare derrate o altri oggetti sui luoghi di passaggio tra i banchi.
4. I rifiuti debbono essere raccolti secondo quanto disposto dall'art. 50 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani" adottato con Deliberazione di C.C. n. 118 del 15/12/2012.
5. I banchi in cui sono posti in vendita oggetti che appartengono alla categoria della merce usata, devono avere un cartello, delle dimensioni di cm. 60 x cm. 40, con scritta nera su fondo bianco, in cui deve essere specificata la dicitura "MERCE USATA".

6. E' vietato il commercio di merce usata senza aver presentato la dichiarazione ai sensi dell'art. 126 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) , tale dichiarazione dovrà essere esibita in originale agli organi di vigilanza, unitamente all'autorizzazione che abilita al commercio .
7. Ogni banco dovrà essere collocato a giusta distanza dai banchi contigui, in modo da consentire tra essi la libera circolazione dei pedoni. Tra banco e banco dovrà comunque essere lasciato uno spazio libero delle dimensioni minime di mt.1,00.
8. L'apertura delle "tende" e degli "ombrelloni" e l'eventuale tenda antistante il fronte dei "mezzi attrezzati", e quant'altro necessario al sostegno degli stessi, potrà essere effettuata dai concessionari, a condizione di non arrecare ostacolo alla libera circolazione delle persone, come pure all'attività degli altri utenti del mercato.
9. L'esposizione della merce sulle crociere o sui sostegni delle tende o degli ombrelloni, può avvenire purchè le tende di protezione del banco di vendita siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non sporgano frontalmente dallo spazio assegnato di oltre 2 mt. e comunque in modo tale da non impedire il regolare passaggio delle persone, dei veicoli e dei mezzi di soccorso. L'esposizione della merce, anche tenendo conto della proiezione delle tende, non deve comunque superare il limite dello spazio concesso, così come indicato dall'art. 8 del presente Regolamento .
10. L'esposizione della merce a "terra" è possibile, ad eccezione del settore alimentare, purchè la stessa venga presentata in adeguati contenitori e sempre nel rispetto delle dimensioni massime consentite per i singoli posteggi.
11. I generi alimentari debbono essere esposti sui banchi di vendita, ad una altezza di almeno 50 cm. dal piano stradale.
12. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate dalle norme del presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

ART. 12) - "IDENTIFICAZIONE DEI BANCHI E DEI POSTEGGI"

1. Le tre tipologie di posteggi presenti in ciascun mercato, (operatori del commercio su aree pubbliche espositore dei prodotti derivanti dal proprio ed arte/coltivatori diretti), saranno identificati da un numero e delimitati con apposita segnaletica orizzontale, a cura degli uffici comunali preposti, che ne verificheranno periodicamente lo stato, provvedendo a mantenere visibili gli stalli.
2. Tutti i banchi di vendita, ivi compresi quelli allestiti dai produttori agricoli, dovranno esporre un apposito cartello che dovrà risultare ben visibile, rilasciato dal Settore Amministrativo – Servizio Commercio del Comune di Montesilvano, sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati :
 - a) il numero dell'autorizzazione amministrativa e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) i dati completi del titolare del posteggio, (cognome e nome per le imprese individuali e ragione sociale per le società di persone), e il numero di posteggio dato in concessione;
 - c) l'ndicazione del settore merceologico di appartenenza.
3. La non ottemperanza a tali disposizioni verrà sanzionata secondo le norme del presente Regolamento.

ART.13) - “NORME IGIENICO-SANITARIE. RISPETTO DEL PATRIMONIO DEMANIALE. PULIZIA DEI POSTEGGI”

1. L'esercizio dell'attività di commercio per la vendita di prodotti alimentari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
2. I commercianti di generi alimentari commestibili non confezionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipolazione dei prodotti; anche gli acquirenti devono usare i guanti “usa e getta” per la scelta dei prodotti che dovranno essere forniti dai commercianti stessi .
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. E' proibito danneggiare il manto stradale con la collocazione di qualsiasi attrezzatura di ancoraggio del banco, così come di chiodi di ferro, pali, paletti o sostegni di ogni genere. L'ancoraggio del banco può essere effettuato mediante apposite zavorre che non devono essere di ostacolo alla circolazione dei pedoni e che non appena terminato il mercato, dovranno essere rimosse e asportate a cura degli assegnatari dei posteggi. E' altresì vietato collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio dei pedoni.
5. Ogni concessionario di posteggio dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 50 del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani” adottato con Deliberazione di C.C. n. 118 del 15/12/2012.

ART. 14) - “MODALITA' DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI. DISPONIBILITA' DI POSTEGGI PER RINUNCIA O REVOCA DEI CONCESSIONARI. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AD ALTRI OPERATORI “

1. L'assegnazione dei posteggi a posto fisso dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 135/1999.
2. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale di tipo A) in seguito ad apposito Bando pubblico per i mercati di nuova istituzione ed a seguito di graduatoria che sarà formulata secondo modalità stabilite da apposito provvedimento dirigenziale.
3. Le graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, individuando i posti resisi eventualmente liberi e mettendoli a disposizione con apposito bando.
4. Nei casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, ai fini della formazione della graduatoria generale, si intende, per presenza al mercato, il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente, in caso di subingresso.
5. Ai sensi dell'art. 5 / c. 4 della L. R. n° 135/'99 uno stesso soggetto, (persona fisica o società di persone), può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato e nell'ambito del Comune **per i giorni di mercato coincidenti**, solo mediante subingresso.

6. In caso di subingresso, per qualsiasi causa, il termine iniziale e finale della concessione decennale di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

7. I posteggi di vendita dei singoli mercati che rimarranno disponibili per rinuncia del precedente assegnatario o perchè revocati a norma delle prescrizioni fissate con il presente Regolamento, saranno assegnati, sino a che l'Amministrazione Comunale non disponga altrimenti, ad altri venditori già titolari di posteggio nello stesso mercato, che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta in base all'anzianità di esercizio del richiedente all'interno dello stesso mercato con apposita domanda in carta legale indirizzata al Sindaco (cd. Richiesta di miglìoria).

8. Le presenze degli operatori del mercato verranno registrate dagli Operatori di Vigilanza su apposito elenco.

ART. 15) - "OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO DA PARTE DEI TITOLARI DI CONCESSIONE NEI MERCATI SCOPERTI"

1. L'operatore concessionario è considerato assente, qualora non abbia occupato il proprio posteggio, predisponendo le merci e le attrezzature, alle ore 8.00.

2. Solo in casi eccezionali sarà possibile abbandonare il posteggio fino a **un'ora** prima dell'orario di cessazione delle vendite, fissato alle ore **14:00**.

3. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

4. Ai sensi dell'art. 4 c. 5 della L.R. 23/12/1999 n. 135, l'operatore commerciale ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente.

5. L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzatorio in originale e il titolare della concessione, che abbia l'esigenza di farsi sostituire per lunghi periodi da un familiare o da un dipendente, dovrà preventivamente comunicare tali nominativi al Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio. Inoltre, i nominativi dei sostituti, dovranno essere inseriti in un nuovo cartello di cui all'art. 12 c.2 del presente Regolamento.

6. E' vietato al concessionario cedere il posteggio ad altri operatori, per parziale o mancato utilizzo .

ART. 16) - " SCAMBIO E VENDITA DI POSTEGGIO "

1. Lo scambio consensuale di posteggio tra due concessionari può avvenire solo tra due settori merceologici uguali. A tal fine, i concessionari interessati hanno l'obbligo di presentare al Dirigente del Settore Amministrativo – Servizio Commercio, apposita istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. Lo scambio è comunque subordinato al regolare pagamento degli oneri pregressi, da parte dei due richiedenti .

2. In caso di scambio, il posteggio non prevede la modifica delle dimensioni, né del termine finale del titolo di concessione ma soltanto l'ubicazione all'interno del mercato.

3. Ogni indebito scambio verrà sanzionato dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. La vendita di un posto dato in concessione potrà avvenire solo tra due operatori dello stesso tipo e settore merceologico ove il mercato presenta una articolazione per zone delle varie categorie merceologiche.

ART. 17) - “AMPLIAMENTO DELL’AREA DI MERCATO E MODIFICA DELLA DIMENSIONE DEI POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE ”

1. Il Comune può autorizzare l’ampliamento della superficie del mercato, aumentando il numero dei posteggi, qualora ciò non arrechi pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza .
2. Gli operatori che intendono esercitare l’attività sostituendo le proprie attrezzature con altri veicoli, possono chiedere al Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio, di essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l’organizzazione del mercato, anche rispettando le disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica. In ogni caso l’operatore dovrà tenere conto delle disposizioni e dei limiti dal presente Regolamento, in particolare da quanto previsto dall’art. 8 dello stesso.
3. Tale autorizzazione, rilasciata dal competente ufficio comunale, è comunque subordinata alla verifica della regolare posizione del concessionario in ordine ai pagamenti e all’ assenza di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.

ART. 18) - “MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SCOPERTI (CD. SPUNTA)”

1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l’assegnazione tramite la spunta, qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, alle ore 8.00 .
2. In caso di disponibilità di posteggi per assenza degli assegnatari, la concessione del posteggio in ciascun mercato verrà effettuata, esclusivamente per quel giorno, tra gli operatori muniti di regolare autorizzazione, che si sono presentati con la merce entro le ore 8.00, legittimati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato stesso.
3. L’assegnazione dovrà essere fatta rispettando la tipologia merceologica di ciascun posteggio.
4. I posti riservati esclusivamente ai coltivatori diretti non potranno essere occupati dai commercianti sia del settore alimentare che non alimentare.
5. L’assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili è effettuata dal personale di P.L., seguendo la graduatoria formata sulla base del più alto numero di presenze sullo specifico mercato, riferite all’autorizzazione commerciale, esibita in originale dal titolare dell’autorizzazione, munito di valido documento di riconoscimento e di permesso di soggiorno, se cittadino non appartenente alla UE, nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell’attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell’autorizzazione commerciale .

6. Sul posteggio assegnato tramite la spunta, l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione, rispettando il settore merceologico e le norme in materia igienico-sanitaria.
7. Le graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, sulla base delle presenze accertate dagli operatori della PL. .
8. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato o con un titolo autorizzatorio diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
9. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'occupazione di suolo pubblico la cui osservanza può essere anche demandata, nelle forme di legge, a soggetto esterno al Comune.
10. Il numero di presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
11. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posto loro assegnato prima delle ore **14:00**, salvo i casi eccezionali di cui all'art. 16 c. 2 del presente Regolamento.
12. Il concetto di "presenza" valida ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo A) ed ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con l'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto, tale "presenza" ha diritto ad essere conteggiata, prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dagli operatori di vigilanza, di occupare lo spazio pubblico perché non disponibile .

ART. 19) - "COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO"

1. Durante lo svolgimento dei mercati è vietato l'uso di altoparlanti o altri strumenti comunque rumorosi che possono arrecare fastidio, fatta eccezione per i commercianti di materiale musicale, relativamente però all'uso di strumenti sonori privi di amplificatori. Questi ultimi possono essere usati soltanto per il tempo strettamente necessario per la prova del prodotto all'atto della vendita.
2. Tutte le emissioni sonore devono rientrare nei termini previsti dalla normativa vigente e, comunque, gli strumenti utilizzati devono essere a norma di legge.
3. E' vietato utilizzare generatori di corrente che arrechino fastidio.
4. I venditori ambulanti che operano nel mercato dovranno tenere, tra loro e con i clienti, un contegno corretto e pacato, tale da non turbare il buon andamento del mercato medesimo.
5. E' vietato attirare i clienti con urla e schiamazzi .

ART. 20) - "USO DELLA CONCESSIONE E DEL POSTEGGIO"

1. La concessione di posteggio ha - limitatamente al giorno di mercato - validità decennale ed è rinnovata su domanda dell'interessato da presentare al Comune almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Ad ogni autorizzazione amministrativa corrisponde una concessione di posteggio.
3. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio dei banchi e dei posteggi, fatto salvo il caso in cui tali modifiche siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità indicate dall'art. 17 del presente Regolamento .

ART. 21) - “CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PAGAMENTO DELLE TASSE CONSEGUENZIALI”

1. L'occupazione del posteggio assegnato viene formalizzata con il rilascio di regolare concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche, e comporta il pagamento degli oneri previsti, quali il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e la TARI giornaliera secondo la disciplina prevista all'art.34 del Regolamento TARI approvato con deliberazione n.24 del 12.06.2014 del Commissario Straordinario
2. Il mancato assolvimento dei suddetti obblighi sarà sanzionato ai sensi del presente Regolamento o comunque della normativa vigente.
3. Per il pagamento di quanto previsto nel presente articolo, il Comune predispone le “Liste di carico” degli assegnatari, concessionari ed anche spuntisti per ciascuno mercato, per l'invio degli avvisi bonari di pagamento.

ART. 22) - “DISCIPLINA DEI PRODUTTORI AGRICOLI (COLTIVATORI DIRETTI-MEZZADRI-COLONI)”

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 135/99, le disposizioni relative alla concessione dei posteggi (ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante), si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni, i quali esercitano, sulle aree pubbliche, la vendita dei propri prodotti, ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i. .
2. Presso ogni mercato sono individuati i posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli che saranno assegnati a seguito di bando pubblico, fatta salva l'eventuale sanatoria per i mercati già esistenti, sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b) anzianità dell'attività, maturata come iscrizione al registro imprese come coltivatore diretto;
 - c) maggiore anzianità anagrafica;
 - d) a parità di tutti i precedenti requisiti farà fede la data del timbro di spedizione o di protocollo, se presentata a mano, della domanda .
3. I posti assegnati ai produttori agricoli non possono essere occupati dai commercianti, nemmeno per la spunta; analogamente, i produttori agricoli possono occupare solo il posto loro assegnato, senza invadere lo spazio riservato ad altri, anche se assenti.
4. Il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a due.

5. I posteggi per coltivatori agricoli, non dati in concessione o temporaneamente disponibili, sono assegnati agli altri agricoltori, tramite spunta giornaliera, osservando i seguenti criteri di priorità validi per ciascun mercato:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito dello specifico mercato;

b) maggiore anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro imprese come imprenditore agricolo.

Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria per il rilevamento delle presenze dei coltivatori diretti.

6. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico – sanitaria, di etichettatura dei prodotti e tracciabilità degli alimenti.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 23) - “LIMITAZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI ”

Agli operatori è vietato:

- 1) Allestire il banco in modo difforme da quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;
- 2) Occupare uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato ;
- 3) Occupare uno spazio non individuato come posto dall'Amministrazione con tende, banconi, veicoli, ecc.... . La violazione a tale disposizione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 20 del C.d.S., con obbligo di rimozione;
- 4) Occupare uno spazio riservato ad un settore merceologico diverso da quello della autorizzazione posseduta;
- 5) Dividere il proprio posteggio con altri operatori commerciali;
- 6) Depositare le derrate alimentari a contatto con il suolo. Le merci devono essere collocate in appositi contenitori ad una distanza di almeno 50 cm. da terra;
- 7) Ingombrare i luoghi di passaggio tra i banchi ostacolando la libera circolazione degli spazi riservati al pubblico;
- 8) Lasciare il posto assegnato prima o dopo l'orario previsto ;
- 9) Tenere nei posteggi materiali infiammabili non autorizzati a norma di legge . Le violazioni in materia di sicurezza saranno sanzionate ai sensi delle vigenti normative ;
- 10) Utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge o utilizzare generatori di corrente che arrechino disturbo, anche con riferimento all'inquinamento acustico. Le violazioni in materia di inquinamento acustico saranno sanzionate ai sensi delle vigenti normative ;
- 11) Utilizzare apparecchi per l'amplificazione del suono, (fatta eccezione per i commercianti di materiale musicale per il tempo strettamente necessario per la prova del prodotto), o emettere grida e schiamazzi per richiamare i clienti ;
- 12) Danneggiare gli arredi urbani, i pali della luce, gli alberi, le aiuole e in generale il patrimonio pubblico. Le violazioni accertate saranno perseguite ai sensi della legge penale ;

13) Utilizzare chiodi, paletti o sostegni da fissare al suolo o comunque danneggiare la pavimentazione stradale e/o la segnaletica . Le eventuali violazioni saranno sanzionate ai sensi dell'art. 15 C.d.S. , con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli operatori hanno l'obbligo di :

14) Tenere sul posto, a disposizione degli organi di vigilanza, il titolo in originale che abilita alla vendita e il provvedimento di concessione del posteggio, nel caso di assegnazione a posto fisso ;

15) Apporre sul fronte esterno del banco, in modo ben visibile, il cartello di identificazione del banco, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, secondo le modalità ivi indicate o il cartello con la dicitura "MERCE USATA" di cui all'art. 11 del presente Regolamento, se gli oggetti posti in vendita sono usati ;

16) Esporre le merci in vendita in ottimo stato di conservazione e di pulizia, adeguatamente collocate, con l'indicazione dei prezzi per ciascun articolo, se diversi, o con un unico cartello, se monoprezzo;

17) Indicare i prezzi delle merci offerte in vendita che devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico ;

18) Gli operatori che pongono in vendita pesce fresco, conservato e scongelato debbono apporre in modo ben visibile i prescritti cartelli con il nome, la provenienza ed il prezzo al chilo per ogni tipo di pesce ;

19) Rispettare le norme in materia igienico-sanitaria. Le eventuali violazioni saranno punite ai sensi delle vigenti normative;

20) Mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi tra i banchi, lasciando uno spazio minimo di mt.1,00;

21) Rispettare quanto indicato dall'art. 50 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani" adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano n. 118 del 15/12/2012 ;

22) Agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;

23) Collocare le tende di protezione del banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. .

Le stesse non devono sporgere frontalmente dallo spazio assegnato di oltre 2 mt. e comunque non devono impedire il regolare passaggio delle persone, dei veicoli, degli operatori commerciali e dei mezzi di soccorso. L'esposizione della merce, anche tenendo conto della proiezione delle tende, non deve comunque superare il limite dello spazio concesso, così come indicato dall'art. 8 del presente Regolamento .

ART. 24) - " REGIME SANZIONATORIO"

1. Chiunque eserciti il commercio in area pubblica senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 c.1 del D. Lgs.vo n. 114/98, ovvero con il pagamento della somma da euro 2.582,28 ad euro 15.493.68, e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Alle violazioni alle norme del presente Regolamento, fatte salve in ogni caso, le fattispecie individuate da specifiche normative, (ad esempio il Codice della Strada, la legge sull'inquinamento acustico, le norme in materia igienico-sanitaria, le norme in materia di sicurezza, ecc.....) e le eventuali responsabilità penali in materia, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

3. Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio si applica la L. n. 689/81 e s.m. e i. .

4. Per le violazioni al presente Regolamento, la Giunta Comunale, all'interno del minimo e massimo edittale della somma prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga al comma 1 dell'art. 16 della L.689/81 e in deroga alle disposizioni del comma 3 del presente articolo.

ART. 25) - "SANZIONI ACCESSORIE"

1. Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs.vo n.114/98, in caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento o dalle disposizioni normative comunque applicabili al caso di specie.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

3. Il Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio, del Comune di Montesilvano provvederà ad irrogare le seguenti sanzioni accessorie con determinazione dirigenziale :

A) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DAL POSTO ASSEGNATO

La sospensione sarà comminata nei seguenti casi:

-mancato pagamento per intero della tassa annuale di suolo pubblico, documentato dai competenti organi. Il provvedimento di sospensione, pari a 10 giorni, a partire dalla data di notifica, a cura dell'organo accertatore, verrà comminato dal Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio;

-mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani", adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 15/12/2012, accertato per due volte nell'anno solare, dai competenti organi . Il provvedimento di sospensione, pari a 15 giorni a partire dalla data di notifica, a cura dell'organo accertatore, verrà comminato dal Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio;

-danneggiamento della pavimentazione delle aree destinate al mercato, accertato per due volte dagli Organi di Vigilanza. Il provvedimento di sospensione, pari a 15 giorni a partire dalla data notifica, a cura dell'organo accertatore, verrà comminato dal Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio;

-manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato, accertato per due volte dagli Organi di Vigilanza . Il provvedimento di sospensione, pari a 10 giorni a partire dalla notifica, a cura dell'organo accertatore, verrà comminato dal Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio.

B) DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

-In caso di morte del concessionario, l'autorizzazione e la concessione di posteggio decadono se gli eredi non abbiano chiesto nel termine di sei mesi, a pena di decadenza, la conferma dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione.

- In caso di subingressi e reintestazioni dell'autorizzazione, si applica l'art. 12 della L.R. n. 135/99 e s.m.i..

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.vo n. 114/98.

3. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.vo n. 114/98 l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1 è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.

4. Qualora il soggetto interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'art. 5 c.3 della l. n. 77/97, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.

5. Gli eredi o il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.vo n. 114/98, devono darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso ed hanno comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

6. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 135/99 e s.m.i., l'autorizzazione è revocata :

1) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

2) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente certificati.

Le predette cause di assenza devono essere comunicate al Dirigente del Servizio Commercio e trasmesse per conoscenza all'Ufficio Commercio della P.L.;

3) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs.vo n. 114/98 rubricato "Requisiti di accesso all'attività".

7.L'autorizzazione viene inoltre revocata alla terza recidiva per sanzioni elevate nell'ambito dell'attività esercitata.

8. Il provvedimento di sospensione e di revoca, di competenza del Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio deve essere notificato all'interessato a norma di legge.

ART. 26) - " CESSAZIONE E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO"

1. La concessione di posteggio cessa dalla data di scadenza indicata nel contratto di concessione stipulato tra l'Amministrazione e il concessionario, fatta salva la richiesta di rinnovo da parte del concessionario, che

dovrà essere inoltrata al Dirigente dell'Ufficio Amministrativo – Servizio Commercio, almeno 30 giorni prima della scadenza.

2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della relativa autorizzazione commerciale a posto fisso per lo specifico mercato.

3. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca dalla concessione di posteggio.

ART. 27) - “ DIREZIONE E VIGILANZA”

1. La direzione dei mercati è effettuata dal Dirigente del Settore Amministrativo-Servizio Commercio.

Il servizio di vigilanza spetta alla Polizia Locale, fatte salve le competenze degli organi di Vigilanza Sanitaria in materia di igiene e normativa veterinaria.

2. Il Dirigente del Settore Amministrativo, gli Organi di vigilanza sanitaria e gli operatori di P.L. sono delegati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad accertare e contestare le infrazioni al presente Regolamento, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed a redigere i verbali di accertata violazione amministrativa ai sensi di legge.

3. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune di Montesilvano.

ART. 28) - “ NORME FINALI”

1. Il presente Regolamento composto da n. 29 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Da tale data si intende abrogato il precedente regolamento ed ogni altra disposizione di pari rango con esso incompatibile.

2. Restano comunque salve tutte le altre disposizioni normative vigenti, comunitarie, nazionali e regolamentari comunque applicabili .

3. Per tutto quanto non contenuto nel presente regolamento, valgono le disposizioni della L.R. n. 135/99 e s.m.i, del D.Lgs.vo n. 114/98,delle norme in materia igienico – sanitaria, comunitarie, nazionali e regolamentari.

4. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 135/99, gli atti concernenti l'istituzione, la modificazione e la soppressione di mercati e fiere, nonché lo spostamento e la definizione dei regolamenti sono sottoposte all'acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori, presenti nella Regione, tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

5. In relazione alla situazione di fatto esistente, protrattasi negli anni senza formali provvedimenti, si provvede secondo quanto disciplinato nel presente regolamento.